

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. 79/2022

**IL GIUDICE DELEGATO**

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012, presentato in data 17 novembre 2022 e avanzato contestualmente all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G.E. n. 1292/2008, ed esaminata la documentazione prodotta ed in special modo la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Rita Pianese, presentata a norma dell'art. 9 della l. n. 3/2012, adotta il seguente

**DECRETO MOTIVATO EX ART. 78, PRIMO COMMA, C.C.I.I.**

1. Con ricorso, presentato dall' [ ] , nell'interesse del sig. [ ] , veniva richiesto di procedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento del proponente, a mezzo di un accordo con i creditori disciplinato dalla l. n. 3/2012.

Con tale atto introduttivo, veniva rappresentato che il ricorrente versava in una situazione oggettiva da sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare una rilevante difficoltà ovvero una definitiva incapacità di adempimento da parte del sig. [ ]

Veniva, in tal senso, evidenziato che una parte delle obbligazioni, di cui veniva richiesta la composizione, erano state assunte dall'istante in vista del perseguimento di scopi di natura imprenditoriale. In particolare, veniva segnalato che il sig. [ ] era stato titolare di una ditta individuale di lavori edili, a partire dal 21 aprile 2005 fino al 28 ottobre 2008.

Parte ricorrente intendeva pertanto procedere alla ristrutturazione dell'intera esposizione debitoria ammontante ad euro 235.254,56 maturata dal sig. [ ] nei confronti:

- degli eredi del sig. [ ] , a cui era stato ceduto il credito di euro 103.526,00 dalla Laterizi Speciali S.r.l., sostanziantesi *ab origine* in euro 41.907,86 ai quali si aggiungevano le spese di protesto e ritorno, gli interessi legali maturati sui titoli di credito, gli interessi moratori di cui al D.I. n. 157/2009, nonché le competenze legali per le procedure illustrate;
- dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un credito pari ad euro 128.461,56 fondato su n. 38 cartelle di pagamento notificate nell'arco temporale intercorrente dal 11 ottobre 2002 al 22 agosto 2019,





per la riscossione del credito iniziale di euro 97.413,96 a cui si aggiungeva l'ulteriore somma di euro 31.047,60 a titolo di interessi ed agi per la riscossione;

- della dott.ssa Del Balzo Alessandra per un credito di euro 3.267,00 fondato sul D.I. n. 9915/2010 emesso dal Giudice di Pace di Napoli per il mancato pagamento di competenze professionali;
- del Comune di Giugliano in Campania per un credito complessivamente pari a euro 6.209,21 per il mancato pagamento della TARI relativamente agli anni 2013-2021, nonché dell'IMU relativa alle annualità 2017-2021;
- della Deutsche Bank per un credito di euro 8.300,00, che aveva origine dal contratto di prestito personale (cd. "prestito BancoPoste"), stipulato in data 12 giugno 2018, con Poste Italiane S.p.A. e concesso da Deutsche Bank, recante codice n. 5000002710572.

A tali importi si aggiungeva il compenso in prededuzione da devolvere al gestore della crisi, dott.ssa Rita Pianese, di euro 7.239,48, che, in parte, era stato versato dal ricorrente a titolo di acconto (euro 2.000,00), mentre il saldo veniva inglobato nella proposta di accordo e, quindi, sarebbe stato corrisposto mediante pagamenti rateali unitamente agli altri crediti elencati.

Nell'esporre la propria situazione patrimoniale, il ricorrente dichiarava, inoltre, di essere comproprietario, per la quota di 55/1000, dei beni immobili ubicati nel  a Casacelle n. 1 e identificati al C.U. al f. 52, part. 156, sub. 7-102-103-104-105-106-107-108. Specificava, poi, che i primi cinque erano oggetto di espropriazione immobiliare, in seguito al pignoramento effettuato dalla Laterizi Speciali S.r.l., limitatamente alla quota del sig.

In tal senso, veniva rappresentato che, con la sentenza n. 5917/2021 del 23 giugno 2021, si era concluso il giudizio di divisione, in virtù del quale gli immobili attribuiti in maniera esclusiva al sig.  venivano separati da quelli appartenenti ai restanti comproprietari. In seguito, con provvedimento del 16 novembre 2021, il Tribunale di Napoli autorizzava la vendita dei sub. 7-102-103-104-105 e il professionista delegato fissava per la data del 10 gennaio 2023, ore 10,45, il primo tentativo di vendita dell'identificato compendio immobiliare.

2. A norma degli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012, l'istante propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria, mediante accordo con i creditori, procedendo: al pagamento integrale del credito prededucibile; al pagamento parziale dei restanti crediti chirografari, tutti soddisfatti nella misura del 30% dell'importo originariamente vantato.

Sulla base di tale proposta, si prevede il versamento di complessivi euro 70.200,00 nell'arco temporale di otto anni e quattro mesi mediante il pagamento di n. 100 ratei mensili dell'importo pari ad euro 702,00 cadauno. Si riporta di seguito il prospetto della debitoria ristrutturata.





ELENCO CREDITORI	IMPORTO	% SODDISF.	CREDITO AMMESSO	TOTALE	NOTE
COMPENSO OCC	5.239,48	100,00		5.239,48	
eredi Pennacchio F.	80.829,00	28,18		22.777,00	
Agenzia riscossione	131.217,25	28,18		36.977,00	
Del Balzo Alessandro	4.000,00	28,18	0,00	1.127,00	
Comune di Giugliano in C.	6.209,21	28,18	0,00	1.749,00	
Deutch bank	8.900,00	28,18	0,00	2.538,00	
			0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>235.794,94</b>		<b>0,00</b>	<b>70.207,00</b>	

Nella relazione particolareggiata *ex art. 9* della l. 3/2012, la dott.ssa Rita Pianese, in qualità di nominato gestore della crisi, ha attestato la completezza della documentazione depositata dal debitore. Ha, inoltre, reputato sostenibile e fattibile la proposta di accordo avanzata, in quanto la stessa terrebbe nella giusta considerazione l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonderebbe su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, assicurando altresì il conseguimento di un importo maggiore rispetto a quello che si otterrebbe in sede di liquidazione dei beni del debitore.

**3.** Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), avutosi in data 15 luglio 2022. Pertanto, al fine di valutare l'ammissibilità della proposta, bisogna far riferimento alle disposizioni dettate nel nuovo codice, il quale ha completamente riformato l'intera materia del sovraindebitamento.

In particolare, bisogna esaminare l'istituto del concordato minore, regolato agli artt. 74 e ss. C.C.I.I., ove è stata trasfusa la previgente disciplina prevista agli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012.

L'accordo di composizione della crisi è stato, infatti, sostituito dal concordato minore, evidentemente plasmato sulla base della procedura "maggiore", di cui mutua chiaramente la natura concorsuale e il *favor* per le soluzioni della crisi che privilegiano la continuazione aziendale o professionale.

Al pari dell'accordo, il concordato minore si caratterizza per essere una procedura concorsuale avente contenuto negoziale, destinata a concludersi non più con decreto, ma con una sentenza di omologazione del tribunale in composizione monocratica, fondata sulla proposta formulata dal soggetto sovraindebitato ai propri creditori.

Il concordato minore, dunque, è uno strumento di superamento della crisi da sovraindebitamento, che consente al soggetto che vi accede di pervenire alla propria esdebitazione tramite l'omologa della proposta e il suo integrale adempimento volto alla prosecuzione dell'attività d'impresa o professionale.

La differenza principale tra i due istituti si coglie sul versante soggettivo, in quanto il concordato minore, diversamente dall'accordo *ex l. n. 3/2012*, non può essere proposto dal consumatore, essendo riservato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento originate dall'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o agricola ovvero da attività professionale. L'art. 74, primo comma C.C.I.I. accorda, infatti,





la possibilità di formulare una proposta di concordato “ai debitori di cui all’art. 2, primo comma, lett. c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore”.

Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti rientranti in tale previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa ed **ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, sulla base della formula omnicomprensiva inserita all’art. 2, primo comma, lett. c) C.C.I.I., come evidenziato in dottrina, si ritiene che anche l'imprenditore individuale cessato possa essere ammesso alla procedura di concordato minore. È opportuno, in tal senso, osservare che, sebbene tale soggetto abbia dismesso la qualità di imprenditore, resta certamente “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” – se sopra soglia dopo un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se sottosoglia fin da subito – in quest’ultimo caso, dunque, ben potendo accedere al concordato minore liquidatorio.

**4.** Ciò premesso, venendo all’analisi del caso di specie, si evidenzia che l’istante versa in un’oggettiva situazione di sovraindebitamento poiché presenta debiti complessivamente pari ad euro 235.254,56 e percepisce redditi da lavoro, che non appaiono sufficienti a formare nell’immediato la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti.

Considerato, inoltre, che lo squilibrio economico-patrimoniale, in cui è incorso il proponente, non risulta esclusivamente connesso all’assolvimento di esigenze personali o familiari, bensì è derivato dal progresso esercizio di attività d’impresa, si deve escludere che questi agisca in qualità di consumatore, intendendo regolare, mediante la procedura, anche le obbligazioni assunte in veste di titolare di una ditta individuale di lavori edili.

Si ritiene, pertanto, che il ricorrente, in qualità di imprenditore individuale cessato, possa essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 74 e ss. C.C.I.I., in quanto debitore “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. c) C.C.I.I.

Deve inoltre constatarsi che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste all’art. 77 C.C.I.I. E’ presente agli atti la documentazione di cui all’art. 75, primo comma C.C.I.I., che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Il Tribunale si riserva in ogni caso di verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente consentito dall’art. 80, primo comma, C.C.I.I.

Letto l’art. 78 C.C.I.I.;

**P.Q.M.**

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore.

DISPONE la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.





DISPONE la pubblicazione del decreto sul sito *web* del Tribunale di Napoli Nord.

ASSEGNA ai creditori termine di trenta giorni entro il quale far pervenire all'O.C.C., dott.ssa Rita Pianese, a mezzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter* del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

DISPONE *ex art.* 78, secondo comma, lett. d) C.C.I.I. che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

SOSPENDE, nello specifico, la procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli (R.G.E n. 1292/2008), avente ad oggetto gli immobili identificati al catasto urbano al f. 52, part. 156, sub. 7-102-103-104-105, limitatamente alla quota pari a 55/1000 di proprietà di

ONERA il gestore della crisi, dott.ssa Rita Pianese, della produzione in atti di una visura immobiliare storica del proponente, che dia ulteriormente contezza dell'inesistenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni dallo stesso.

DISPONE che il gestore della crisi dia comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione sospesa, nonché al professionista delegato alla vendita nominato.

A norma del terzo comma dell'art. 78 C.C.I.I., "*L'OCC cura l'esecuzione del decreto*".

Si comunichi al proponente ed al gestore della crisi.

*Aversa*, 3 gennaio 2023.

Il Giudice  
Dott. Luciano Ferrara

